

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama:

- la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, legge finanziaria per gli anni 2008/2010, in particolare il Titolo III, recante disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;

- il regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006;

- il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006.

Fa presente che l'art. 75 della succitata legge regionale 32/2007 stabilisce che sia la Giunta regionale a definire, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse.

Propone pertanto di definire i criteri di applicazione dell'art. 59, comma 1 lett. a), recante disciplina degli aiuti, sotto forma di servizi agevolati, per la formazione alle aziende operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli e dell'art. 60, comma 1 lett. a), recante disciplina degli aiuti concessi per la formazione alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come da allegati alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe Isabellon;
- vista la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i criteri di applicazione dell'art. 59 (Assistenza e formazione), comma 1 lettera a) e dell'art. 60 (Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), comma 1 lettera a), del Titolo III della l.r. 32/2007 (Legge finanziaria per gli anni

2008/2010) e successive modificazione e integrazioni, con riferimento agli aiuti per la formazione, secondo le disposizioni degli allegati 1) e 2), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, come stabilito dall'art.75, comma 2, della l.r. 32/2007.

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 2116 del 25/07/2008

Criteria di applicazione dell'articolo 59 (Assistenza tecnica e formazione), comma 1 lettera a) del titolo III della L.R. 32/2007 e successive modificazioni

Ambito di applicazione e base giuridica

Aiuti concessi, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, per la formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti dall'organizzazione del programma di formazione e da eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. a) del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 "Legge finanziaria per gli anni 2008-2010" e successive modificazioni.

Tipologia di intervento

Aiuti sotto forma di servizi agevolati per la realizzazione di programmi di formazione finalizzati ad accrescere le competenze degli agricoltori e dei suoi collaboratori delle aziende agricole della Regione Valle d'Aosta.

Si definiscono attività formative finanziabili:

1. Corsi della durata massima di 30 ore che rilasciano attestato di frequenza agli allievi dal cui registro delle presenze risulti almeno l'80% delle ore totali del corso. Gli allievi ammessi a questa tipologia di intervento possono essere da un minimo di 8 ad un massimo di 25 per corso.
2. Attività dimostrative consistenti in visite didattiche e giornate pratiche in cui vengono divulgate particolari tecniche innovative e sperimentali, organizzazione di forum per lo scambio di esperienze e conoscenze.

Beneficiari

1. Cooperative, consorzi ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute anche organizzate in associazione temporanea di intenti, enti di formazione, per interventi con procedura a sportello.
2. Ditte individuali o società, soci di cooperative o di consorzi, operatori agricoli che non rientrano nelle categorie precedenti, per gli interventi a titolarità.

Determinazione spesa ammessa

Gli aiuti sono concessi per coprire i seguenti costi :

1. Organizzazione del programma di formazione (docenze e coordinatori dell'attività formativa ed eventuali oneri di trasferta e rimborso spese vive, affitto aula, acquisto materiale didattico e cancelleria).
2. Spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.

I parametri per l'ammissibilità delle spese di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere conformi alle normative e direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo obiettivo 2 "Occupazione" 2007-2013.

Intensità dell'aiuto

Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato.

L'aiuto può essere concesso per un massimale di 9 euro/ora/allievo e per un importo complessivo massimo di 6.750 euro per intervento formativo; massimali superiori possono essere concessi a fronte di motivazioni giustificate e dimostrate. Gli eventuali costi che dovranno essere sostenuti dai beneficiari finali (quota di iscrizione) verranno stabiliti dal provvedimento di approvazione degli interventi formativi specifici.

Procedure e documentazioni richieste

Si individuano due procedure:

- Interventi a titolarità: l'Assessorato agricoltura e risorse naturali, attraverso gli uffici competenti per la formazione professionale, promuove e realizza, sentiti gli uffici competenti per materia e le associazioni di categoria, l'iniziativa formativa e d'aggiornamento.

- Interventi a sportello: il progetto formativo deve essere presentato dall'organizzazione proponente all'ufficio formazione professionale e aggiornamento. Il progetto formativo deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 1. anagrafica del proponente ed eventualmente dell'ente a cui si affida l'attività formativa;
 2. analisi del contesto e definizione degli obiettivi specifici (individuazione del contesto da cui emergono le esigenze formative e quali benefici ci si attende dalla realizzazione del progetto formativo);
 3. tipologia di intervento e individuazione dei soggetti beneficiari;
 4. contenuti e durata delle azioni;
 5. figure professionali (docenti e altro) che intervengono per la realizzazione dell'iniziativa mettendo in evidenza le competenze possedute su presentazione di curriculum vitae firmato;
 6. risorse finanziarie utili per la realizzazione dell'intervento raggruppate nelle seguenti voci di spesa:
 - spese del personale (docenti, consulenti per l'organizzazione e il coordinamento dell'iniziativa);
 - spese connesse ai partecipanti (spese di viaggio e pasti per visite didattiche, materiale didattico, assicurazioni obbligatorie e facoltative);
 - altre spese (affitto aule, noleggio attrezzature, divulgazione e promozione dell'attività formativa).

Nel caso la formazione sia promossa da associazioni o da organizzazioni agricole (cooperative, consorzi o associazioni di categoria) sarà cura dell'Amministrazione regionale controllare che sia garantito un sufficiente programma di promozione e di pubblicità dell'attività al fine di permettere ai potenziali beneficiari di poter accedere all'iniziativa e quindi agevolare lo sviluppo del settore nel suo complesso. In questo caso l'appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l'accesso al servizio. Gli eventuali contributi ai costi dei non soci dell'associazione o dell'organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

La promozione dell'intervento dovrà riportare il logo ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la dicitura "Intervento realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura e risorse naturali - ai sensi della L.R. 32/2007".

Il beneficiario del contributo si impegna a concludere l'intervento entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione e l'approvazione del finanziamento. L'attività si considera conclusa quando il beneficiario consegna all'ufficio formazione e aggiornamento professionale una relazione dell'attività svolta e i documenti giustificativi della spesa sostenuta, che deve essere direttamente imputabile alla suddetta attività e soddisfare i requisiti di ammissibilità, unitamente alla comunicazione delle modalità di pagamento necessarie per provvedere alla liquidazione dell'aiuto. Il risultato del controllo finanziario sarà comunicato entro 60 giorni all'ente promotore che provvederà per iscritto ad accettarne l'esito; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto e tramite raccomandata A.R. alla struttura competente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aiuto riconosciuto.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

Per poter beneficiare degli aiuti le domande devono essere presentate all'Assessorato agricoltura e risorse naturali – Ufficio formazione e aggiornamento professionale – Loc. Grande Charrière, 66 – 11020 – Saint-Christophe, secondo i modelli e i moduli resi disponibili dall'ufficio stesso.

Valutazione delle istanze e criteri di priorità

La struttura competente, tramite commissione interna all'amministrazione regionale composta dal dirigente della struttura competente per la formazione professionale o da un suo delegato, dal responsabile dell'ufficio formazione e aggiornamento professionale o da un suo delegato, da uno o più funzionari esperti nella materia oggetto della formazione ed eventualmente un funzionario esperto in procedure di valutazione di progetti formativi, esaminerà le istanze presentate con procedura a sportello. Entro 60 giorni l'ufficio competente provvederà a comunicare al beneficiario dell'intervento l'esito della valutazione e a definire i termini per la realizzazione dell'iniziativa.

La concessione dell'aiuto e del servizio agevolato, con deliberazione della Giunta regionale, è subordinata alla disponibilità finanziaria e all'esito della valutazione.

Allegato n. 2 alla deliberazione n. 2116 del 25/7/2008

Criteria di applicazione dell'articolo 60 (Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), comma 1 lettera a) del titolo III della L.R. 32/2007 e successive modificazioni.

Ambito di applicazione e base giuridica

Aiuti concessi per la formazione alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. a) del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008-2010) e successive modificazioni.

Tipologia di intervento

Aiuti concessi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la realizzazione di interventi formativi volti a sviluppare competenze specifiche.

Si definiscono attività formative finanziabili:

1. Corsi della durata massima di 30 ore che rilasciano attestato di frequenza agli allievi dal cui registro delle presenze risulti almeno l'80% delle ore totali del corso. Gli allievi ammessi a questa tipologia di intervento possono essere da un minimo di 8 ad un massimo di 25 per corso.
2. Attività dimostrative consistenti in visite didattiche e giornate pratiche in cui vengono divulgate particolari tecniche innovative e sperimentali, organizzazione di forum per lo scambio di esperienze e conoscenze.

Beneficiari

1. Cooperative, consorzi ed associazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli legalmente riconosciute anche organizzate in associazione temporanea di intenti, enti di formazione, per interventi con procedura a sportello.
2. Ditte individuali o società, soci di cooperative o di consorzi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per gli interventi con procedura a titolarità.

Determinazione spesa ammessa

Gli aiuti sono concessi per coprire i seguenti costi :

1. Organizzazione del programma di formazione (docenze e coordinatori dell'attività formativa ed eventuali oneri di trasferta e rimborso delle spese vive, affitto aula, acquisto materiale didattico e cancelleria).
2. Spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.

I parametri per l'ammissibilità delle spese di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere conformi alle normative e direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo obiettivo 2 "Occupazione" 2007-2013.

Intensità dell'aiuto

Gli aiuti per la formazione erogata alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono concessi ai sensi del reg. CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 28 gennaio 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. L'importo complessivo degli aiuti concessi in "de minimis" ad una medesima azienda non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'eventuale erogazione dell'aiuto "de minimis" potrà pertanto avvenire solo previo accertamento che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dal beneficiario ultimo, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto.

L'aiuto può essere concesso per un massimale di 9 euro/ora/allievo per un importo complessivo massimo di 6.750 euro per intervento formativo; massimali superiori possono essere concessi a fronte di motivazioni giustificate e dimostrate. Gli eventuali costi che dovranno essere sostenuti dai beneficiari finali (quota iscrizione) verranno stabiliti dal provvedimento di approvazione degli interventi formativi specifici.

Procedure e documentazioni richieste

Si individuano due procedure:

- Interventi a titolarità: l'Assessorato agricoltura e risorse naturali, attraverso gli uffici competenti per la formazione professionale, promuove e realizza, sentiti gli uffici competenti per materia e le associazioni di categoria, l'iniziativa formativa e d'aggiornamento. Per la formazione rivolta a operatori nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli la struttura competente procederà a definire l'equivalente sovvenzione lorda, che verrà comunicata al beneficiario finale, evidenziandone il carattere "de minimis", con esplicito riferimento al corrispondente regolamento comunitario. Il beneficiario dovrà provvedere all'accettazione dell'aiuto, pena la mancata ammissione all'intervento formativo.

Unitamente alla domanda di iscrizione dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale viene preso atto della natura "de minimis" dell'aiuto richiesto e dichiarato l'ammontare degli aiuti percepiti in regime "de minimis" nell'arco dell'ultimo triennio con l'indicazione della spesa pro-capite per iniziativa.

- Interventi a sportello: il progetto formativo deve essere presentato dall'organizzazione proponente all'ufficio formazione professionale e aggiornamento. Il progetto sarà valutato da una commissione interna all'Amministrazione regionale ed entro 60 giorni l'ufficio competente provvederà a comunicare l'esito della valutazione e a definire i termini per la realizzazione dell'iniziativa. Il progetto formativo deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

1. anagrafica del proponente ed eventualmente dell'ente a cui si affida l'attività formativa;

2. analisi del contesto e definizione degli obiettivi specifici (individuazione del contesto da cui emergono le esigenze formative e quali benefici ci si attende dalla realizzazione del progetto formativo);
3. tipologia di intervento e individuazione dei soggetti beneficiari;
4. contenuti e durata delle azioni;
5. figure professionali (docenti e altro) che intervengono per la realizzazione dell'iniziativa mettendo in evidenza le competenze necessarie;
6. risorse finanziarie utili per la realizzazione dell'intervento raggruppate nelle seguenti voci di spesa:
 - spese del personale (docenti, consulenti per l'organizzazione e il coordinamento dell'iniziativa);
 - spese connesse ai partecipanti (spese di viaggio e pasti per visite didattiche, materiale didattico, assicurazioni obbligatorie e facoltative);
 - altre spese (affitto aule, noleggio attrezzature, divulgazione e promozione dell'attività formativa).

Nel caso la formazione sia promossa da associazioni o da organizzazioni agricole (cooperative, consorzi o associazioni di categoria) sarà cura dell'Amministrazione regionale controllare che sia garantito un sufficiente programma di promozione e di pubblicità dell'attività al fine di permettere ai potenziali beneficiari di poter accedere all'iniziativa e quindi agevolare lo sviluppo del settore nel suo complesso. In questo caso l'appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l'accesso al servizio. Gli eventuali contributi ai costi dei non soci dell'associazione o dell'organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

La promozione dell'intervento dovrà riportare il logo ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la dicitura "Intervento realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura e risorse naturali - ai sensi della L.R. 32/2007".

Le domande di finanziamento devono contenere, inoltre, l'indicazione dei beneficiari ultimi dell'aiuto erogato e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata da questi, nella quale viene preso atto della natura "de minimis" dell'aiuto richiesto e dichiarato l'ammontare degli aiuti percepiti in regime "de minimis" nell'arco dell'ultimo triennio con l'indicazione della spesa pro-capite per iniziativa.

Il beneficiario del contributo si impegna a concludere l'intervento entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione e l'approvazione del finanziamento. L'attività si considera conclusa quando il beneficiario consegna all'ufficio formazione e aggiornamento professionale una relazione dell'attività svolta e i documenti giustificativi della spesa sostenuta, che deve essere direttamente imputabile alla suddetta attività e soddisfare i requisiti di ammissibilità, unitamente alla comunicazione delle modalità di pagamento necessarie per provvedere alla liquidazione dell'aiuto. Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

Il risultato del controllo finanziario sarà comunicato entro 60 giorni al beneficiario dell'intervento che provvederà per iscritto ad accettarne l'esito; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto e tramite raccomandata A.R. alla struttura competente entro 30 dalla comunicazione dell'aiuto riconosciuto.

Per poter beneficiare degli aiuti le domande devono essere presentate all'Assessorato agricoltura e risorse naturali – Ufficio formazione e aggiornamento professionale – Loc.

Grande Charrière, 66 – 11020 – Saint-Christophe, secondo i modelli e i moduli resi disponibili dall'ufficio stesso.

Valutazione delle istanze e criteri di priorità

La struttura competente, tramite commissione interna all'amministrazione regionale composta dal dirigente della struttura competente per la formazione professionale o da un suo delegato, dal responsabile dell'ufficio formazione e aggiornamento professionale o da un suo delegato, da uno o più funzionari esperti nella materia oggetto della formazione ed eventualmente un funzionario esperto in procedure di valutazione di progetti formativi, esaminerà le istanze presentate con procedura a sportello. Entro 60 giorni l'ufficio competente provvederà a comunicare al beneficiario dell'intervento l'esito della valutazione e a definire i termini per la realizzazione dell'iniziativa.

La concessione dell'aiuto e del servizio agevolato, con deliberazione della Giunta regionale, è subordinata alla disponibilità finanziaria e all'esito della valutazione.